



DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Oggetto: Fusione per incorporazione di Mirabilia Network s.c.r.l. in Is.Na.R.T.s.c.p.a.

Visti:

la Legge 29/12/1993 n. 580, D.Lgs. 15.02.2010 n. 23 e Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

il DPR 2.11.2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.02.2018 avente ad oggetto “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, secondo il quale le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio sono definite nel numero di 60, così come indicate negli allegati A) e B), parte integrante del decreto in parola;

il DPR n. 0142/Pres del 10 agosto 2023 con il quale viene nominato il Consiglio camerale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine per il periodo 2023-2028;

la Deliberazione del Consiglio camerale n. 2023000009 del 09.10.2023 avente per oggetto “Elezione del Presidente della Camera di Commercio di Pordenone – Udine ai sensi dell’articolo 16 legge 580/1993 e s.m.i.” con la quale viene nominato il Presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone - Udine, dottor Giovanni Da Pozzo;

la Deliberazione del Consiglio camerale del 27.10.2023 avente per oggetto “Elezione della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone – Udine”;

il D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i. ed in particolare la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

lo Statuto della CCIAA di Pordenone-Udine approvato dal Consiglio camerale con Delibera n. 2023000002 del 16.03.2023;

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Vista la delibera di Giunta n. 123 del 7.12.2017 con cui la ex Camera di commercio di Udine aderiva alla costituenda associazione Mirabilia Network in qualità di socio fondatore con una quota associativa annuale di euro 12.000;

Atteso che:

- l’associazione Mirabilia Network si occupa di mettere in collegamento, promuovere e valorizzare le aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e ambientale, nonché caratterizzate dalla presenza di siti UNESCO - Patrimonio dell’umanità;



- gli obiettivi del network Mirabilia sono contraddistinti dalla necessità di mettere in rete e valorizzare i territori sede dei siti UNESCO “meno noti”, attraverso un’offerta culturale integrata; dall’esigenza di promuovere l’uso delle nuove tecnologie per valorizzare le tradizioni ed il territorio dei siti associati; dalla concreta possibilità di arricchire il ventaglio delle esperienze culturali integrando tradizione e innovazione;

Atteso che la legge di riforma del sistema camerale - introdotta con d.lgs. 219 del 25.11.2016 che ha modificato e integrato la legge 580 del 29.12.93 - ha sancito che una delle funzioni principali delle Camere di commercio è rappresentata dalla *“valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti.”* (art.2 c.2 lettera d) bis);

Tenuto conto che, anche in base a tale modifica/integrazione delle finalità istituzionali delle Camere di commercio, la ex-Camera di commercio di Udine ha aderito, come sopra ricordato, all’associazione Mirabilia Network in qualità di socio fondatore;

Ricordato che con la deliberazione n. 2023000133 del 25.07.2023 la Giunta aveva approvato l’operazione di trasformazione dell’associazione “Mirabilia Network” in società consortile e la successiva fusione per incorporazione in IS.NA.R.T. S.c.p.a;

Tenuto conto che nella medesima Deliberazione è stato acquisito il prescritto parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del DPR 254/2005;

Considerato che la delibera era stata inviata alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 5 comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175;

Atteso che la Corte dei Conti sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia con la delibera n. 130/2023 aveva espresso parere favorevole all’operazione in parola;

Ricordato che l’operazione di trasformazione e successiva fusione per incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA.R.T. si pone l’obiettivo strategico di unificare all’interno di un’unica struttura le attività di promozione del turismo, proprie di IS.NA.R.T., con quelle di valorizzazione dei siti Unesco e dei patrimoni culturali, tipiche di Mirabilia;

Tenuto conto che l’esigenza è quella di sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission ed i piani di azione delle due organizzazioni attraverso la confluenza delle attività in un unico “contenitore”, mettendo a sistema asset, esperienze, competenze e risorse;

Dato atto che il percorso intrapreso consente di sfruttare al meglio le potenzialità delle due organizzazioni, creando valore a beneficio dei soci e delle economie dei territori ed ottenendo un immediato risparmio economico grazie al naturale scioglimento dell’associazione per effetto della sua fusione per incorporazione in IS.NA.R.T.;



Considerato che il percorso di accorpamento tra Mirabilia Network e IS.NA.R.T., avviato nell'estate del 2023, ha subito una lunga interruzione derivante dai pareri discordanti delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti;

Vista la deliberazione n. 2024000197 del 19/11/2024 con cui la Giunta della Camera di commercio aveva confermato la valutazione positiva già espressa nella deliberazione n. 2023000133 sull'operazione in parola;

Ricordato che:

- il 16.12.2024 si è tenuta l'assemblea straordinaria che ha trasformato l'Associazione Mirabilia Network in società consortile a responsabilità limitata; la trasformazione ha avuto efficacia immediata e la società è stata regolarmente iscritta al Registro Imprese il 20 dicembre u.s;

- la trasformazione si è resa necessaria per adempiere agli obblighi civilistici, in quanto la fusione eterogenea diretta tra un'Associazione ed una Società di capitali, quale IS.NA.R.T., non è procedura ordinariamente disciplinata dalla legge, stante la differente natura dei due soggetti. Il processo di trasformazione "ponte" ha rappresentato quindi un percorso meramente tecnico, realizzato al solo ed unico scopo di consentire a Mirabilia la sua successiva incorporazione in IS.NA.R.T..

Atteso che si rende necessario completare la fase finale, procedendo all'effettiva operazione di fusione per incorporazione;

Vista la nota del 5 febbraio 2025 con cui Mirabilia Network Scrl ha inviato ai soci la documentazione inerente il progetto di fusione, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante:

- La situazione patrimoniale redatta al 30.12.24 ex art. 2501 quater c.c. di Mirabilia Network Scrl
- Il bilancio al 30.12.2024 di IS.NA.R.T.;
- La relazione dell'amministratore unico di Mirabilia Network Scrl ex art. 2501 quinquies c.c.;
- Il progetto di fusione con i rapporti di cambio, ex art. 2501 ter c.c.;
- Lo statuto della società derivante dalla fusione;
- La relazione dell'esperto ex art. 2501 sexies sulla congruità del rapporto di cambio, redatta dal Prof. Carlo Regoliosi;

Tenuto conto che:

- la situazione patrimoniale al 30.12.24 di Mirabilia Network Scrl espone un patrimonio netto di euro 60.018,00 e la situazione patrimoniale alla medesima data di IS.NA.R.T. evidenzia un patrimonio netto di euro 747.585;
- la fusione sarà operativa decorsi 60 giorni dal deposito al Registro Imprese delle delibere di fusione ex art. 2503 c.c., a meno che non si proceda al pagamento dei creditori di IS.NA.R.T. e Mirabilia ovvero che ci sia il loro consenso;
- gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione hanno deliberato di effettuare la fusione sulla base delle situazioni patrimoniali ed economiche riferite alla data del 30 dicembre 2024 ed hanno quindi determinato il rapporto di cambio nella misura di n. 1.075 azioni ordinarie del valore nominale di € 1 di IS.NA.R.T. per ogni quota di Mirabilia;



- il rapporto di cambio è stato ritenuto congruo dall'esperto;
- le ragioni che giustificano tale rapporto di cambio, evidenziate nelle relazioni degli amministratori, risiedono nelle valutazioni dei due patrimoni, operate al fine di valorizzare correttamente gli asset netti delle due entità;
- non sono previsti conguagli in denaro.

Preso atto che nella fusione per incorporazione le quote della società incorporata saranno annullate e si procederà all'assegnazione ai soci dell'incorporanda di azioni dell'incorporante, attingendo a quelle attualmente detenute da IS.NA.R.T. quali azioni proprie, in misura pari al suddetto rapporto di cambio, e che l'operazione di fusione non comporta quindi esborso di denaro per i partecipanti;

Rilevato che le operazioni della incorporanda Mirabilia saranno imputate all'incorporante IS.NA.R.T. con effetto retroattivo ai fini contabili a partire dal 1 gennaio 2025. Da tale data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi. Per quanto concerne gli effetti civilistici della fusione, questi si produrranno ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. 2° comma, a decorrere dal giorno in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c.;

Tenuto conto che in seguito all'operazione di fusione la Camera di commercio di Pordenone – Udine diventerà socio di IS.NA.R.T. Scpa con una partecipazione del valore nominale di euro 1.075,00;

Vista la nota del 6 febbraio 2025 con cui la società Mirabilia Network Scrl ha inviato la convocazione dell'assemblea straordinaria prevista per il giorno 12 marzo 2025 per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

- fusione per incorporazione di Mirabilia Network Scrl in IS.NA.R.T. Scpa – approvazione del progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501 ter del codice civile: deliberazioni conseguenti;

Ricordato che l'operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia in IS.NA.R.T. non rientra nel campo di applicazione della funzione assegnata alla Corte dei conti dall'art. 5, commi 3 e 4 del TUSP, come espressamente ribadito nel pronunciamento delle Sezioni Riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022;

La fusione, infatti, comporta, quale esito finale, una “reductio ad unitatem” dei patrimoni delle singole società. Sul punto le Sezioni unite della Cassazione hanno sottolineato che la fusione realizza una successione a titolo universale e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici in precedenza riguardanti i soggetti incorporati (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 21970/2021). Tale successione sul piano giuridico-formale è affiancata, sul piano economico sostanziale, da una continuazione dell'originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale. Pertanto, l'operazione nella prospettiva dei soci (anche delle incorporate), da un punto di vista sostanziale, si atteggia a continuazione del contratto sociale, sebbene l'attuazione prosegua in un “altro involucro formale” e con una differente organizzazione.

Sotto il profilo economico-finanziario, infatti, per i soci delle incorporate l'operazione di fusione avviene in condizioni di sostanziale neutralità, attraverso la definizione del rapporto di concambio, ossia della proporzione



matematica fra la partecipazione del socio nella società incorporata e quella assegnata nella società incorporante (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 7920/2020; sez. I, n. 15025/2016). La congruità del concambio è, peraltro, presidiata da una specifica valutazione rimessa a soggetti esperti che, ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c., sono tenuti a predisporre una relazione che indichi il metodo di valutazione utilizzato e le eventuali difficoltà.

Il principio di neutralità dell'operazione per i soci dell'incorporata trova conferma anche in campo fiscale, laddove l'art. 172 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) stabilisce che "il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa".

In ragione di tali considerazioni le Sezioni Riunite ribadiscono che appare da escludere l'operazione di fusione per incorporazione, sia per gli enti soci dell'incorporante che per quelli dell'incorporata, dal campo di applicazione della rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, in quanto tale vicenda non risulta equiparabile né alla costituzione di una società né all'acquisto di una nuova partecipazione in società già esistente;

Tenuto conto che per quanto concerne le motivazioni alla base dell'operazione straordinaria prospettata, queste sono già state illustrate in precedenti deliberazioni dell'Ente, alle quali si rimanda e che vengono riassunte di seguito:

- la compatibilità dell'operazione rispetto alle finalità istituzionali dell'ente ex art 2 comma 2 punto d)bis della legge 29.12.93 n. 580 così come aggiornata con d.lgs. 219 del 25.11.16;
- le ragioni che giustificano l'operazione rispondono ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale che si occupano di turismo e cultura;
- l'operazione non comporta aumenti di costi di struttura lato IS.NA.R.T. ma solo costi cessanti lato Mirabilia;
- la fattibilità dell'operazione e l'impatto della stessa sul soggetto finale è stata comprovata dal business plan dell'iniziativa per il triennio 2024-26 già redatto da IS.NA.R.T.;
- in termini di convenienza economica e finanziaria l'operazione non comporta alcun costo né alcun esborso finanziario in quanto la fusione sarà realizzata tramite utilizzo delle azioni proprie detenute dalla stessa IS.NA.R.T, azioni che verranno assegnate ai soci dell'incorporanda Mirabilia sulla base del rapporto di cambio ritenuto congruo dall'esperto;
- l'operazione di fusione per incorporazione risulta pienamente compatibile con le norme dei Trattati Europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenuto conto altresì che la predetta operazione non comporta per l'Ente camerale alcun esborso finanziario.

Ravvisato opportuno confermare la valutazione positiva sull'operazione in parola, già espressa nelle precedenti deliberazioni e approvare l'operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia Network S.c.r.l. in IS.NA.R.T. S.c.p.a;

Ritenuto di delegare alla partecipazione all'assemblea straordinaria di Mirabilia Network S.c.r.l. la dottoressa Maria Lucia Pilutti, Segretario Generale della Camera di commercio;



Tenuto conto che il provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito camerale sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’articolo 22 comma 1 del D.Lgs. 33/2013;

Considerato che sarà necessario trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell’articolo 2 comma 4 della Legge n. 580/1993 s.m.i;

Ravvisata la necessità di procedere d’urgenza e nell’impossibilità di convocare la Giunta in tempo utile in considerazione della data prevista per l’assemblea straordinaria: 12 marzo 2025;

Tutto ciò premesso e considerato,

il Presidente

determina

di prendere atto ed approvare le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse:

1. di approvare l’operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia Network S.c..r.l. in IS.NA.R.T. S.c.p.a;
2. delegare la dottoressa Maria Lucia Pilutti alla partecipazione all’assemblea straordinaria di Mirabilia Network S.c.r.l. prevista per il giorno 12 marzo 2025, autorizzandola ad esprimere voto favorevole e ad apportare alla documentazione le eventuali modifiche non sostanziali, ma necessarie per giungere alla positiva conclusione dell’operazione, demandandole il potere di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi del citato articolo 2 comma 4 della Legge n. 580/1993 s.m.i;
5. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte della Giunta nella prima riunione utile della stessa.

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Da Pozzo



CAMERA DI COMMERCIO
PORDENONE - UDINE